

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



14483/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

DANNO BIOLOGICO
E DANNO ESTETICO
- SEPARATA
LIQUIDAZIONE -
ESCLUSIONE

Ud. 20/02/2020 - CC

R.G.N. 13204/2018

Rep. *14483*
Q.1.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13204-2018 proposto da:

CUTOLO MASSIMILIANO, BUONAIUTO INES, in proprio e nella
qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Cutolo
Francesca, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati SARA ROMANELLI,
GIUSEPPE ROMANELLI, VALENTINA SIVOCIA, MARIA
VALERIA D'ANIELLO;

- *ricorrenti* -

contro

MIRANDA VALENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO, 52, presso lo studio dell'avvocato
LEOPOLDO BRINDISI, rappresentato e difeso dall'avvocato
STANISLAO GIAMMARINO;

1715
20

- controricorrente -

contro

ASL SALERNO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO BRINDISI, rappresentata e difesa dall'avvocato STANISLAO GIAMMARINO;

- controricorrente -

nonché contro

UNIPOL ASS.NI SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 251/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 i coniugi Massimiliano Cutolo e Ines Buonaiuto convennero dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore LA ASL "Salerno 1" (oggi, ASL Salerno; d'ora innanzi, "la ASL") e Valentino Miranda, medico dipendente della suddetta ASL, esponendo che:

-) il 17.5.2014 Ines Buonaiuto diede alla luce Francesca Cutolo, all'esito di un parto cesareo;

-) nell'esecuzione dell'intervento il dott. Valentino Miranda provocò per imperizia una ferita alla guancia sinistra della

neonata, guarita con esiti cicatriziali permanenti, estesi per due centimetri.

Sulla base di tali fatti chiesero la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti da loro e dalla neonata.

2. Ambedue i convenuti si costituirono, contrastando la pretesa attorea.

La ASL chiese ed ottenne di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la UGF Assicurazioni s.p.a., al quale chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.

3. Con sentenza 4 novembre 2010 n. 1245 il Tribunale di Nocera Inferiore, accertato che Francesca Cutolo aveva patito in conseguenza dell'errore medico una invalidità permanente stimata dal medico-legale ausiliario dell'Ufficio nella misura del 2-3%, accolse la domanda, liquidando i seguenti importi:

-) euro 268.594,47 a favore di Francesca Cutolo (il Tribunale pervenne a tale valutazione ritenendo che spettasse alla minore il risarcimento del danno biologico; l'aumento equitativo del relativo risarcimento; il risarcimento del danno estetico; il risarcimento del danno da perdita di *chances*);

-) euro 4.773,53 a favore di Ines Buonaiuto.

4. La sentenza venne appellata dalla UGF Assicurazioni in via principale, e da tutte le altre parti in via incidentale.

Con sentenza 22 febbraio 2018 n. 251 la Corte d'appello, per quanto in questa sede ancora rileva, accogliendo sul punto il gravame proposto dalla ASL, ritenne:

-) che non fosse stata dimostrata l'esistenza di alcun danno da perdita di *chances* a carico di Francesca Cutolo;

-) che erroneamente il Tribunale aveva accordato alla danneggiata sia il risarcimento del danno biologico, sia il risarcimento del danno estetico, in quanto quest'ultimo non rappresenta una categoria di danno autonoma e diversa rispetto al danno biologico.

Rideterminò di conseguenza il danno non patrimoniale sofferto da Francesca Cutolo nella minor somma di 10.707,42 euro, oltre accessori.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Massimiliano Cutolo e Ines Buonaiuto, sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. della figlia Francesca Cutolo, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con separati controricorsi, ma di contenuto pedissequo, la ASL Salerno e Valentino Miranda.

I due controricorrenti hanno altresì depositato una memoria unica per entrambi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano (senza formalmente inquadrare la censura in nessuno dei cinque vizi di cui all'articolo 360 c.p.c.) la violazione degli articoli 1226, 2043,

2056 e 2059 c.c., “*per erroneità delle somme conteggiate dalla Corte d’appello di Salerno*”.

Nella illustrazione del motivo si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale sofferto da Francesca Cutolo.

L’esposizione delle ragioni della impugnazione è strutturata come segue:

-) dapprima i ricorrenti sostengono che la sentenza d’appello sarebbe sbagliata, “*perché si discosta dai criteri risarcitori correttamente adottati dal Tribunale di Nocera Inferiore*” (così il ricorso, pagina 11, ultimo capoverso);

-) segue la elencazione di una serie di principi generali: quelli secondo cui la lesione dei diritti fondamentali della persona obbliga il responsabile al risarcimento del danno, e quest’ultimo deve avvenire in via equitativa, previo accertamento delle effettive conseguenze concrete del fatto illecito (*ibidem*, p. 12-14);

-) l’illustrazione del motivo prosegue sostenendo (p. 14, ultimo capoverso) che mentre il Tribunale aveva correttamente accordato alla vittima il risarcimento del danno biologico, l’aumento del valore-punto per tenere conto delle specificità del caso; il risarcimento del danno morale (stabilito in 2/3 del danno biologico); il risarcimento del danno estetico; il risarcimento del danno da perdita di *chances* lavorative, la Corte d’appello aveva errato nel riformare tale liquidazione: sia per essersi discostata dai principi stabiliti da questa Corte tanto in

tema di risarcibilità delle conseguenze patrimoniali del pregiudizio estetico, quanto in tema di perdita di *chances*;

-) la perdita di *chances* consiste infatti nella mera perdita della possibilità di conseguire un vantaggio futuro e probabile, e nel caso di specie *“la menomazione subita dalla piccola Francesca Cutolo, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere su alcune sue chances lavorative che richiedono una bella presenza, come ad esempio il caso di possibili impieghi nelle pubbliche relazioni nel settore privato, nel marketing o, in genere, in tutte quelle situazioni di costante contatto con il pubblico”* (*ibidem*, pagina 15).

1.1. Il motivo, anche a prescindere da qualsiasi rilievo circa la sua ammissibilità (al netto delle formule di stile e delle citazioni di principi generali, infatti, il motivo di censura si risolve in una tautologia, consistente nel sostenere che la sentenza d'appello sarebbe erronea perché corretta era quella di primo grado), è manifestamente infondato.

1.2. Il giudice di primo grado, al fine di stimare il danno non patrimoniale patito da Francesca Cutolo nominò un consulente tecnico d'ufficio medico-legale.

Questi, visitata la persona danneggiata, stimò (con valutazione che non risulta contestata dalle parti, e che comunque fu recepita tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte d'appello) che Francesca Cutolo, in conseguenza dell'errore del medico, patì postumi permanenti stimabili nella misura del 2-3%.

Sulla scorta di questa valutazione, la Corte d'appello ha ritenuto che:

-) fosse corretta la liquidazione del danno biologico compiuta dal tribunale;
-) fosse corretta la scelta del Tribunale di aumentare il risarcimento del danno alla salute per tenere conto della sofferenza morale soggettiva;
-) fosse corretta la scelta del tribunale di accordare alla vittima il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella spesa necessaria per un futuro intervento correttivo di chirurgia plastica.

La Corte d'appello ha invece ritenuto erronea la decisione del Tribunale di:

- a) liquidare alla vittima, in aggiunta al risarcimento del danno biologico, una ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento del "danno estetico", poiché in tal modo il Tribunale aveva duplicato il risarcimento del medesimo pregiudizio;
- b) liquidare alla vittima il risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle *chances* lavorative future, per difetto di prova.

1.3. Ambedue le valutazioni appena ricordate sono conformi a diritto.

Per quanto attiene la stima del danno non patrimoniale, la Corte d'appello di Salerno ha puntualmente applicato il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il c.d. "danno estetico" non è che un modo diverso di chiamare le

lesioni della salute che guariscano con effetti deturpanti od inestetismi (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 31.5.2018).

Infatti a colui il quale riporti uno sfregio permanente del viso guarito con postumi permanenti, la liquidazione del danno biologico permanente non lascia spazio alcuno per la successiva liquidazione di un preteso "danno estetico": in questo caso il danno biologico è il danno estetico, e la liquidazione dell'invalidità permanente ristorerà le conseguenze ordinariamente derivanti da quel tipo di postumi (Sez. 3 -, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 17220 del 29.7.2014).

Infatti il grado di invalidità permanente determinato dal consulente sulla base di un *barème* medico legale, e condiviso dal giudice, esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, e, per l'appunto, il "danno estetico" (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405 - 01).

1.4. Per quanto attiene poi, il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di *chances* che Francesca Cutolo avrebbe patito - secondo la prospettazione attorea - a causa dell'esistenza d'una cicatrice di due centimetri

sulla guancia sinistra, il motivo è anche in questo caso in primo luogo inammissibile per estraneità alla *ratio decidendi*.

La Corte d'appello non ha infatti negato in astratto la risarcibilità di un simile pregiudizio patrimoniale, ma ha ritenuto in concreto che di esso non vi fosse una prova sufficiente.

Il ricorso, tuttavia, non muove alcuna valida censura a questa valutazione: in particolare non indica da quali atti, fatti, presunzioni, dichiarazioni confessorie, la Corte d'appello avrebbe dovuto trarre il convincimento che Francesca Cutolo, in età adulta, sarebbe stata costretta a rinunciare ad attività lavorative che, in assenza degli esiti cicatriziali, avrebbe *verosimilmente* svolto.

Né può mancarsi di rilevare che, avendo il giudice di merito liquidato alla persona danneggiata (con evidente errore a favore di quest'ultima, che tuttavia in questa sede non viene censurato) sia il danno biologico permanente; sia il danno patrimoniale consistente nel costo necessario per rimuovere gli esiti cicatriziali con un intervento chirurgico *ad hoc*, viene a cadere la concepibilità stessa di un danno da perdita di *chances*, dal momento che mercé l'ottenuto risarcimento, la vittima potrà emendare il pregiudizio estetico.

Né i ricorrenti, in alcun punto del ricorso, hanno mai dedotto che quel pregiudizio fosse assolutamente inemendabile anche con ricorso alla chirurgia estetica.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

La circostanza che la ASL di Valentino Miranda, pur avendo depositato due separati controricorsi, siano stati difesi dal medesimo legale con identici argomenti, giustifica una liquidazione unitaria.

L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Massimiliano Cutolo e Ines Buonaiuto in solido, in proprio nella qualità di cui in epigrafe, alla rifusione in favore di Asl Salerno e Valentino Miranda in solido delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Massimiliano Cutolo e Ines Buonaiuto in solido, in proprio nella qualità di cui in epigrafe, di un ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 20 febbraio 2020.

Il Presidente
(*Enrico Scoditti*)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 9 LUG. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA